

**Tribunale di Catania**  
**Quarta Seconda Civile**

Il Giudice Delegato, visto l'art. 25 I co. l.f.;

ritenuta la necessità di riordinare le disposizioni alle quali i sigg. Curatori sono tenuti ad attenersi ed a fare osservare ai coadiutori così provvede:

- 1) con il presente decreto nomina il Curatore fallimentare delle singole procedure quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 29 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196;
- 2) in ordine all'attività di inventariazione:
  - a) le informazioni rilasciate dal soggetto fallito dovranno essere redatte su un ultimo foglio distinto rispetto a quello contenente l'elenco dei beni appresi alla massa essendo quest'ultimo destinato alla diffusione fra i potenziali acquirenti
  - b) appare opportuno indicare i singoli cespiti utilizzando, ove possibile, le denominazioni riportate nelle Pagine Gialle onde meglio consentire la loro individuazione da parte degli interessati all'acquisto;
  - c) la relazione di stima dovrà essere prodotta, oltre che in formato cartaceo, anche in formato digitale – formato \*.doc, \*.txt o \*.rtf – così come indicato nell'allegata circolare destinata ai sig.ri c.t.u.;
- 3) dispone che, al fine di consentire un flusso costante ed omogeneo di dati informativi, la relazione ex art. 33 u.c. l.f. venga depositata dai sigg. Curatori almeno ogni sei mesi (entro dicembre e giugno): unitamente alla stessa che dovrà illustrare lo stato del procedimento e le ragioni che ne impediscono la chiusura, andrà sempre allegato il prospetto sintetico - come da allegato - in duplice copia una delle quali andrà consegnata, a cura della Cancelleria, al G.D.;
- 4) invita i sigg. Curatori di predisporre (e, successivamente, di aggiornare) lo stato passivo su supporto magnetico in vista del suo inserimento su apposito sito internet il cui accesso sarà garantito ai soli creditori insinuati al passivo rammentando che dovranno essere separatamente redatti il verbale relativo all'adunanza dei creditori e lo stato passivo (ovvero gli stati passivi nel caso di fallimento di società di persone, nonché nell'ipotesi in cui siano state formulate domande di rivendica);
- 5) che gli stessi provvedano annualmente a verificare le condizioni patrimoniali dei debitori ed in particolare se costoro siano stati dichiarati falliti ovvero se abbiano subito protesti e ciò al fine di valutare l'opportunità di proseguire nelle azioni di recupero;
- 6) invita il curatore fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 33 l.f., a fornire dettagliate indicazioni circa la sussistenza dei presupposti per intraprendere l'azione ex art. 146 l.f., nonché in ordine alla convenienza economica della sua proposizione, ferma restando l'anticipazione di ogni iniziativa al riguardo in ipotesi d'urgenza;

- 7) stabilisce che i sigg. Curatori provvedano a verificare se, al momento dell'apertura del libretto di deposito bancario intestato alla procedura, sia stata determinata la misura del tasso di interesse applicato (cfr. art. 117 t.u.l.b.), nonché a pretendere dal singolo istituto di credito che vengano chiaramente indicati gli importi riconosciuti a titolo di interessi, riferendo il rispetto di siffatte prescrizioni al Giudice Delegato;
  - 8) ordina che, in relazione alla partecipazione alle aste immobiliari, al fine di semplificare gli adempimenti a carico della Cancelleria, le somme per cauzione e spese vengano depositate dagli offerenti mediante assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura concorsuale indicata, quest'ultima, con il solo numero di ruolo;
  - 9) evidenzia che, ai sensi dell'art. 174 d. lgs. 30-6-2003 n. 196, su qualunque avviso di vendita concernente beni del compendio fallimentare va sempre omesso il nominativo del soggetto fallito;
  - 10) invita i professionisti designati a consegnare anche su supporto magnetico la relazione di stima – come da circolare all'uopo allegata - in vista del suo inserimento su siti internet onde rendere accessibili più puntuali informazioni sulle vendite fallimentari;
  - 11) avverte che, nell'esprimere il parere sulle richieste di liquidazione dei compensi formulate dagli stimatori, i sigg. Curatori dovranno tenere presente che gli onorari vanno determinati (rispettivamente per i beni mobili e per gli immobili) alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 13 del D.M. 30-5-2002- salvo il riconoscimento di compensi a vacazione ove ne ricorrano i presupposti - e che le singole istanze dovranno riportare gli importi minimi e massimi derivanti dall'applicazione di siffatte norme;
  - 12) autorizza i sigg. Curatori ad avvalersi, per le comunicazioni previste nell'ambito della procedura fallimentare, del servizio Postel predisposto da Poste s.p.a.;
- Manda alla Cancelleria di provvedere alla diffusione del presente decreto nonché di segnalare al G.D. il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate.

Catania, li

Il Giudice Delegato  
dott.